

COSTITUZIONE DI UN
FONDO DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DEI DIACONI
DELLA ARCIDIOCESI DI MODENA – NONANTOLA
CHE VENGANO A TROVARSI IN PARTICOLARE
SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA

Premesso che:

- 1) È dovere del vescovo seguire con particolare sollecitudine i diaconi della sua diocesi. (Cf Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum Diaconatus Ordinem*, VI, 30) Egli vi provvederà personalmente o tramite un sacerdote suo delegato, rivolgendosi con premura speciale verso coloro che, per la loro situazione di vita, si trovano in particolari difficoltà.

(n. 3 DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI DIACONI PERMANENTI) ;

- 2) I diaconi impegnati in attività professionali devono mantenersi con gli utili da esse derivanti.

È del tutto legittimo che quanti si dedicano pienamente al servizio di Dio nello svolgimento di uffici ecclesiastici⁽³⁵⁾ siano equamente remunerati, dato che «l'operaio è degno della sua mercede» (*Lc* 10, 7) e che «il Signore ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo» (*I Cor* 9, 14). Ciò non esclude che, come già faceva l'apostolo Paolo (cf *I Cor* 9, 12), non si possa rinunciare a questo diritto e provvedere diversamente al proprio sostentamento.

Non è facile fissare norme generali e vincolanti per tutti riguardo al sostentamento, data la grande varietà di situazioni che si hanno tra i diaconi, nelle diverse Chiese particolari e nei diversi paesi. In questa materia, inoltre, vanno tenuti presenti anche gli eventuali accordi stipulati dalla Santa Sede e dalle Conferenze Episcopali con i governi delle nazioni. Si rinvia, perciò, al diritto particolare per le opportune determinazioni.

In riferimento ai diaconi coniugati il *Codice di Diritto Canonico* (can 281) così dispone: « I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano remunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia; quanti ricevono una remunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione ». Nello stabilire che la remunerazione deve essere «adeguata», sono anche enunciati i parametri per determinare e valutare la misura della remunerazione: condizione della persona, natura dell'ufficio esercitato, circostanze di luogo e di tempo, necessità della vita del ministro (comprese quelle della sua famiglia, se coniugato), giusta retribuzione per le persone che, eventualmente, fossero al suo servizio. Si tratta di criteri generali, che si applicano a tutti i chierici.

Il diritto particolare può, inoltre, definire quale onere debba assumersi la diocesi nei confronti del diacono che, senza colpa, venisse a trovarsi privo di lavoro civile. Parimenti, sarà opportuno precisare le eventuali obbligazioni economiche della diocesi nei confronti della moglie e dei figli del diacono sposato deceduto. Dov'è possibile, è opportuno che il diacono aderisca, prima dell'ordinazione, ad una mutua che preveda questi casi.

(nn. 15-20 DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI DIACONI PERMANENTI) .

ART. 1 Premesse

Si considerano le premesse sopra riportate, parte integrante del presente regolamento.

ART. 2 Istituzione e motivazione del Fondo

A partire da questo anno pastorale 2015-2016 si istituisce il “FONDO DI SOLIDARIETA’ PER I DIACONI” (*di seguito denominato “Fondo”*), a sostegno temporaneo dei diaconi della arcidiocesi di Modena Nonantola, che eventualmente dovessero trovarsi in particolare situazione di difficoltà economica (a solo titolo di esempio: perdita del lavoro, calamità naturali, eventi eccezionali).

ART. 3 Solidarietà tra diaconi

Il Fondo costituito rappresenta una forma di solidarietà volontaria ed è alimentato attraverso versamenti in denaro che di volta in volta i diaconi, o chi altro lo desidera, verseranno secondo la propria volontà e disponibilità.

ART. 4 Gestione

Il Consiglio diaconale diocesano (*di seguito denominato “Consiglio”*), si impegna a gestire e controllare il Fondo e il suo utilizzo, anche attraverso la delega a due diaconi componenti il Consiglio stesso, che rimangono, normalmente, in questo incarico per la stessa durata in carica del Consiglio.

I due consiglieri delegati al Fondo, si accertano che non vengano mai deliberati aiuti in mancanza di giacenze del Fondo; possono sensibilizzare tutti i diaconi per raccogliere di volta in volta e in base alle necessità, contributi a favore del Fondo; propongono di volta in volta gli interventi necessari, tengono un prospetto delle entrate e delle uscite, relazionando almeno annualmente al Consiglio.

ART. 5 Richieste

Qualora un diacono della diocesi si trovi in difficoltà economica, potrà presentare formale richiesta per il ricorso ad un contributo di solidarietà - corredata di tutte le informazioni utili all'esame della situazione - direttamente ai due diaconi delegati che esamineranno attentamente la richiesta e ne daranno una valutazione, predisponendo una proposta da presentare al Consiglio.

ART. 6 Delibere

Solo il Consiglio è deputato ad accogliere o respingere le richieste presentate per i casi di necessità ed è l'unico organismo che, attraverso delibera riportata nel verbale del Consiglio, può autorizzare gli uffici amministrativi della diocesi all'utilizzo delle consistenze del Fondo.

ART. 7 Utilizzo giacenze

Se nell'arco temporale della durata in carica del Consiglio non si presentano situazioni di necessità, eventuali somme giacenti nel Fondo, su decisione del Consiglio, potranno essere destinate alla carità del vescovo.

ART. 8 Modalità operative

Il Fondo è costituito da una voce del bilancio della diocesi e per eventuali versamenti e bonifici si utilizzerà il conto corrente generale della diocesi senza, per il momento, ricorrere all'apertura di un conto corrente specifico.

Coloro che intendono contribuire alla costituzione del Fondo lo possono fare con versamenti attraverso bonifico bancario sul conto corrente della diocesi (attualmente presso Banco Popolare Sede di Modena IBAN IT58J 05034 12900 000000004050) specificando nella causale "FONDO DI SOLIDARIETA' PER I DIACONI".

In seguito alla delibera del Consiglio, gli uffici amministrativi della diocesi, una volta verificata la sussistenza della giacenza del Fondo, provvederanno, tramite emissione di assegno circolare o bonifico bancario, ad elargire il contributo direttamente al beneficiario.

ART. 9 Altre forme di solidarietà

Il vescovo e/o il vicario episcopale per il Diaconato potranno direttamente farsi parte attiva per sostenere diaconi in particolari difficoltà economiche, anche attraverso altre forme di solidarietà e sostegno.

Il Consiglio, per casi particolari di difficoltà, potrà avanzare richiesta specifica di intervento a carico della diocesi e/o di uffici o enti della stessa, a favore di un diacono.

Modena, 17 giugno 2016

VISTO, SI APPROVA.

Il Consiglio Diaconale Diocesano

Il Vescovo